



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.  
REGISTRO UFFICIALE  
0011638 - 21/11/2011 - USCITA  
Allegati : 0



FM/COO:ab

Roma,

21 NOV. 2011

**Spett. le  
Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Prato  
Via Pugliesi, n. 26  
59100 - Prato**

Inviato a mezzo e-mail

*Oggetto: PO 326/2011 – Segreto professionale*

Facendo seguito alla Vostra richiesta di parere, pervenuta in data 27 ottobre 2011 (ns. prot. 10725/2011), in merito alla facoltà di un iscritto di poter eccepire il segreto professionale, si osserva quanto segue.

L'art. 5 del D.Lgs. 139/05 stabilisce che: "gli iscritti nell'Albo hanno l'obbligo del segreto professionale. Nei loro confronti si applicano gli articoli 199 e 200 del codice di procedura penale e l'articolo 249 del codice di procedura civile, salvo per quanto concerne le attività di revisione e certificazione obbligatorie di contabilità e di bilanci, nonché quelle relative alle funzioni di sindaco o revisore di società od enti".

La suddetta norma precisa che agli iscritti nell'Albo, al pari degli altri professionisti esercenti una professione intellettuale, è riconosciuta – in virtù del richiamo agli artt. 199 e 200 c.p.p. e 249 c.p.c. – la facoltà di astenersi dal rendere testimonianza sia nel processo penale, sia nel processo civile. Sono, tuttavia, escluse dall'esercizio di questa facoltà le attività di "revisione e di certificazione obbligatorie di contabilità e di bilanci e quelle relative alle funzioni di sindaco e di revisore di società o di enti".

Altro principio cardine del segreto professionale è costituito dall'etica professionale. In base a quanto previsto dall'art. 10 delle norme deontologiche, il dottore commercialista e l'esperto contabile sono tenuti al rispetto del segreto professionale, oltre che al più ampio dovere di riservatezza in relazione alle notizie apprese dal cliente nell'esercizio della professione, che non possono essere diffuse ad alcuno, salvo che essi abbiano il diritto o il dovere di comunicarle in conformità alla legge.

Le norme sopra richiamate consentono di ravvisare in capo al professionista non solo il dovere, ma anche il diritto di non rivelare le informazioni oggetto di segreto professionale.

La *ratio* dell'obbligo del segreto professionale risiede evidentemente nella necessità di tutelare l'interesse del cliente nei confronti di tutti quei soggetti che possono essere portatori di un interesse anche solo potenzialmente in contrasto con esso.

Dal punto di vista soggettivo l'obbligo di mantenere il segreto professionale, insieme al dovere di riservatezza, si estende, dal lato attivo, anche ai collaboratori, ai dipendenti e ai tirocinanti del professionista. Quest'ultimo ha, inoltre, il dovere di avvertire della sussistenza di tale dovere e di vigilare affinché i collaboratori, i dipendenti e i tirocinanti rispettino questi obblighi (artt. 33 e 35, comma 7, delle norme di deontologia professionale). In altri termini, la tutela del segreto coinvolge lo studio nel suo complesso.

Dal lato passivo, il segreto deve essere rispettato anche nei confronti di *ex*-clienti, quindi anche dopo la cessazione dell'incarico, nonché nei confronti di coloro che si sono rivolti al professionista per chiedere assistenza senza che il mandato sia stato poi accettato.

Quanto all'ambito oggettivo di tutela del segreto professionale, esso comprende tutte le informazioni relative al proprio cliente, ma anche quelle che siano state fornite al professionista dal cliente, ma relative a terzi, nonché le notizie di cui il professionista sia venuto a conoscenza in dipendenza dello svolgimento della propria attività.

Sono esclusi dal dovere di segretezza, analogamente alla categoria generale del segreto, i fatti notori, ovvero le notizie che risultano essere conosciute da un elevato numero di persone o siano state in ogni caso divulgate dalla stessa parte assistita.

In deroga al dovere di segretezza si ritiene che il titolare del segreto possa autorizzare il professionista alla rivelazione della notizia. Il consenso del cliente opera, quindi, come causa di giustificazione della rivelazione del segreto, liberando il professionista dal vincolo del segreto.

L'indebita rivelazione del segreto professionale espone il dottore commercialista al pericolo di vedersi addebitata una responsabilità non solo disciplinare ma anche penale e civile.

Infatti il professionista che viola il segreto professionale, divulgando a terzi le notizie che gli siano state confidate da un proprio cliente, potrebbe essere chiamato a rispondere del delitto di rivelazione del segreto professionale previsto dall'art. 622 c.p.

La condotta incriminata consiste nel rivelare senza giusta causa il segreto o nell'impiegarlo a proprio o altrui profitto. In entrambi i casi è necessario che dal fatto possa derivare un "nocumento" all'interessato e cioè un qualsiasi pregiudizio, sia di carattere patrimoniale che non patrimoniale.

La legge rimette quindi al mero arbitrio del professionista la scelta di testimoniare o non testimoniare (fermo restando che la condotta del professionista rimane oggetto di un'autonoma valutazione sotto il profilo disciplinare). Il professionista può essere, dunque, citato ed escusso come testimone nell'ambito del procedimento. Ha, pertanto, l'obbligo di presentarsi al giudice e, qualora decida di astenersi dal testimoniare, deve esternare, in quella sede, la propria volontà mediante una specifica dichiarazione.

Questa dichiarazione è soggetta al vaglio dell'autorità giudiziaria. Stabilisce, infatti, il secondo comma dell'art. 200 c.p.p. che il giudice, se ha motivo di dubitare della fondatezza della eccezione del segreto professionale, può compiere i "necessari accertamenti". Dalla norma si evince che il giudice deve valutare l'esistenza di un rapporto professionale fra il dottore commercialista/esperto contabile e il cliente-imputato e, secondo alcuni, anche l'inerenza della notizia rispetto al rapporto professionale. Nel caso in cui il giudice ritenga che tale rapporto non sussista o che la notizia sia conosciuta per ragioni "non professionali" (ma per rapporti di parentela, amicizia, anche se con il cliente), e quindi il professionista non sia tenuto al segreto professionale, il giudice può ordinare allo stesso di rendere testimonianza.

Alla luce di quanto sopra si ritiene che il professionista possa esercitare, davanti all'autorità giudiziaria la facoltà di astenersi dal deporre ai sensi dell'art. 5 sopra richiamato evidenziando altresì che ha svolto l'attività di consulente per entrambe le parti.

Con i migliori saluti

Il Direttore Generale f.f.  
Francesca Maione

